

**COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO**  
**PROVINCIA DI BRINDISI**

**REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE**  
**ESPRESSIONI ARTISTICHE IN STRADA**

Approvato con deliberazione C.C. nr.20 del 18.06.2004

## Art. 1

Il Comune di San Michele Salentino riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive.

## Art. 2

L'arte di strada è esercitata liberamente sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento.

## Art. 3

Gli spazi ritenuti idonei all'esercizio dell'arte di strada, in ogni caso, non possono costituire ostacolo alla circolazione di pedoni e/o veicoli.

Si riserva, per ragioni ostative contingenti di vietare temporaneamente l'arte di strada anche negli spazi non esclusi.

## Art. 4

Artisti di strada si intende chi opera nel campo dell'arte, esibendo il proprio talento attraverso la propria persona nelle sue varie espressioni.

## Art. 5

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produca la spontanea disposizione del pubblico definita "a cerchio" può esibirsi nei tempi necessari per ciascuna rappresentazione e comunque non oltre il periodo di una ora continuativa; in ogni caso, indipendentemente dalla disposizione del pubblico gli intrattenimenti non possono prolungarsi per più di due ore per singolo luogo nell'arco della giornata e, in ogni caso, dalle ore 9,00 alle ore 21,00.

Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno ( " madonnari"), sempre che vengano utilizzati materiali che non possano danneggiare il sedime, il limite delle due ore di rappresentazione dell'opera è da intendersi dal completamento della stessa.

#### Art. 6

L'occupazione dello spazio da parte dell'artista di strada non rientra nelle normative che disciplinano l'occupazione del suolo pubblico e non può protarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui all'art. 5;

#### Art. 7

E' vietato esercitare il commercio su aree pubbliche.E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità, se non in osservanza alle normative vigenti.

#### Art. 8

Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato in modo permanente con strutture elementi o costruzioni fisse; è consentita l'occupazione limitatamente alla durata dell'esibizione, con quanto strettamente necessario alla stessa.

#### Art. 9

L'artista di strada si obbliga, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica;

#### Art. 10

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione dell'artista stesso, oltre ad altre persone e/o cose.

#### Art. 11

L'artista di strada non può chiedere il pagamento dei biglietti o comunque pretendere un corrispettivo di denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. E' consentito ,alla fine della performance o durante la stessa, il solo passaggio con “ cappello” tra il pubblico da parte della figura di artista prevista dal presente regolamento.

#### Art. 12

Sono escluse dai luoghi in cui si può esercitare l'arte di strada i seguenti siti:

1)Piazza Dante;

2)Via Piave;

E' altresì escluso l'esercizio, nelle zone dove si svolge il commercio su aree pubbliche nelle ore di svolgimento delle stesse e a non meno di mt. 200 dalla zona di rispetto cimiteriale.

#### Art. 13

Vanno rispettati i limiti acustici previsti dalla normativa vigente in materia.

## Art. 14

Chi esercita l'arte di strada deve prendere visione del presente regolamento presso gli uffici del Comune.